

Responsabilità limitata. Costituzione possibile con un solo euro di capitale - Stop incerto all'adozione di clausole «extra»

Società «under 35» al via mercoledì

Srls al debutto: tra due giorni entra in vigore il Dm 138 che vara lo statuto standard

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

Dopodomani, mercoledì, debutta la società a responsabilità limitata semplificata: è il 29 agosto, infatti, la data di entrata in vigore del Dm Giustizia 138 del 23 giugno 2012 (pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» 189 del 14 agosto 2012), che detta l'atto costitutivo standard della **Srl semplificata** (Srls, in sigla).

La formulazione con Dm dell'atto costitutivo standard era indispensabile perché il nuovo articolo 2463-bis del Codice civile (introdotto dal Dl 1/2012, convertito in legge 27/2012) sancisce che «l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con il ministro dello Sviluppo economico».

Una delle caratteristiche pregnanti di questo nuovo tipo societario è infatti che essa è praticamente priva di statuto e che l'atto costitutivo deve coincidere con quello dettato dal Dm Giustizia: non dovrebbero essere consentite variazioni di alcun tipo e qualsiasi variazione rispetto al modello standard dovrebbe avere come conseguenza la costituzione non di una Srls ma, eventualmente, di un altro tipo societario. L'adozione dello standard sarebbe il "prezzo" da pagare per beneficiare di costi di costituzione assai ridotti e di notevoli semplificazioni rispetto alla procedura di costituzione di una Srl normale.

A quello che sembra un cate-

gorico dettato di legge fa però da contraltare una sibillina espressione dell'articolo 1, comma 2, Dm 138/2012 e cioè la previsione che «Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del Codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti».

Ora, non ci sono problemi se quest'ultima espressione si intende come mero riferimento dell'ultimo comma dell'articolo 2463-bis del Codice civile («Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili»). Ma se invece si intendesse nel senso che l'atto costitutivo standard possa essere integrato «a piacimento», vi sarebbero almeno due problemi: da un lato il tema della derogabilità della legge da parte di un regolamento, evidentemente inammissibile; d'altro lato il fatto che questa società è stata concepita prevedendo un notevole abbattimento dei costi di costituzione e, in particolare, l'azzeramento di quelli professionali, proprio perché l'adozione di un atto costitutivo standard comprime la prestazione professionale. Sarebbe una grossa contraddizione, dunque, se si rivelasse legittima una Srls con atto costitutivo e statuto fuori dallo standard.

La questione non è di poco conto. Se non si può, come pare, "deragliare" dal binario dell'atto costitutivo standard, nella Srls non sono attivabili

tutte le opzioni che la legge consente nello statuto di una Srl. Tra quelle principali:

- la facoltà di attribuire ai soci particolari diritti;
- la possibilità di pattuire clausole inerenti il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale (quali l'intrasferibilità, la prelazione, il gradimento, la clausola che dispone della quota in caso di morte del socio, la clausola di covendita eccetera);
- la possibilità di convenire cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste per legge;
- la possibilità di pattuire cause di esclusione dalla società;
- la previsione, in caso di più di amministratori, di forme di amministrazione diverse dal Cda;
- la possibilità di prevedere forme di decisione del Cda diverse dalla riunione collegiale; la possibilità di prevedere forme facoltative di controllo;
- la possibilità di prevedere un termine per l'approvazione del bilancio maggiore di quello di legge;
- la possibilità di prevedere forme di decisioni dei soci diverse dalla riunione assembleare;
- la possibilità di attribuire ai soci la competenza a decidere su materie diverse da quelle attribuite ai soci dalla legge;
- la possibilità di prevedere quorum assembleari diversi da quelli prescritti dalla legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE
Il modello standard per la Srls
www.ilssole24ore.com/norme

I requisiti. Per i benefici va adottato il modello ministeriale

La «semplificata» non paga il notaio e l'imposta di bollo

Vediamo ora i principali "paletti" per la costituzione di una Srls. Questa società è regolata dall'articolo 2463-bis del Codice civile e può essere costituita soltanto da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni d'età. Occorre un atto pubblico notarile secondo lo schema standard tipizzato con l'apposito decreto del ministro della Giustizia. Come spiegato nel servizio qui sopra, quindi, questo tipo di società non si dovrebbe poter utilizzare nei casi in cui occorre confezionare uno statuto ad hoc per disciplinare situazioni particolari.

Nella denominazione va esplicitamente indicato che si tratta di una Srl semplificata. Inoltre, la denominazione di «società a responsabilità limitata semplificata», l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del Registro delle imprese presso cui la Srls è iscritta vanno indicati negli atti, nella corrispondenza della società e pure «nello spazio elettronico destinato alla comunicazione colle-

gato con la rete telematica ad accesso pubblico».

Capitale e costi
Quanto al capitale sociale, il fatto che debba essere compreso tra i 1 e 9.999,99 euro esclude la possibilità di utilizzo di una Srls per attività che abbiano bisogno di una capitalizzazione pari o superiore a 10 mila euro. Allo stesso tempo, la Srls che si trovi ad aumentare il suo capitale sopra i 9.999,99 euro dovrà dimettere l'abito della Srls e trasformarsi in una Srl.

Il capitale sociale va versato esclusivamente in denaro (non essendo ammessi i conferimenti in natura) e non è possibile il versamento per centesimi perché va sottoscritto e versato per intero all'atto della costituzione; inoltre, il versamento del capitale sociale non va fatto in banca ma nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della Srls.

Quanto ai costi di costituzione, l'atto costitutivo e l'iscrizione nel Registro delle imprese sono esenti da «diritto di bollo»

(da intendere come «imposta» di bollo) «e di segreteria» e non sono dovuti onorari notarili: restano quindi da pagare l'imposta di registro, di 168 euro, e la tassa annuale camerale.

Il Cda
Un'altra differenza rispetto alla Srl è che l'organo amministrativo della Srls può essere composto solo di persone fisiche che devono necessariamente essere soci. Come nella Srl normale, si può trattare di un unico amministratore oppure di una pluralità di amministratori: in quest'ultimo caso, essi compongono necessariamente un Cda. Più complicato è capire se si possano introdurre clausole in ordine all'amministrazione non collegiale, scegliendo tra le forme dell'amministrazione disgiuntiva o congiuntiva: la risposta negativa dovrebbe essere suffragata dal ragionamento secondo cui non dovrebbe essere possibile inserire variazioni opzionali rispetto al format dello statuto standard.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Identikit a confronto

Contenuti e limiti delle tre forme societarie: Srl, Srls (semplificata) e Srlcr (a capitale ridotto)

	SRL ORDINARIA	SRL SEMPLIFICATA	SRL A CAPITALE RIDOTTO
DOVE È DISCIPLINATA	Nel Codice civile all'articolo 2463	Nel Codice civile all'articolo 2463-bis	Nel decreto legge Sviluppo
CHI LA PUÒ COSTITUIRE	Qualunque persona fisica o soggetto diverso dalle persone fisiche	Solo da persone fisiche con 35 anni non compiuti	Solo da persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni
FORME ATTO COSTITUTIVO	Atto pubblico	Atto pubblico standard	Atto pubblico
DENOMINAZIONE	Non ci sono vincoli (ad esempio "Alfa Srl")	Deve contenere l'indicazione che si tratta di una Srl semplificata (ad esempio: "Alfa Srls")	Deve contenere l'indicazione che si tratta di una Srl a capitale ridotto (ad es.: "Alfa Srl a cr.")
CHI LA AMMINISTRA	Qualunque persona fisica o soggetto diverso dalle persone fisiche	Uno o più soci	Solo persone fisiche, anche non soci
CAPITALE SOCIALE	Minimo 10 mila euro	Da 1 a 9.999,99 euro	Da 1 a 9.999,99 euro
COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE	In denaro o in natura	Solo in denaro	Solo in denaro
VERSAMENTO DEL CAPITALE INIZIALE	In banca, almeno il 25%	Interamente versato nelle mani degli amministratori	Interamente versato nelle mani degli amministratori
CESSIONE DELLE QUOTE	Libera	È vietata verso soggetti che non siano persone fisiche di età inferiore ai 35 anni	È vietata verso soggetti che non siano persone fisiche
COSA SUCCEDDE QUANDO UN SOCIO COMPIE 35 ANNI	Nulla	O il socio esce dalla società o la società si scioglie o la società deve essere "trasformata" in Srl normale o in Srl a capitale ridotto	Nulla

L'altra nuova forma. Non è una semplice variante

Nelle Srlcr porte aperte ad amministratori esterni

Con il Dl Sviluppo - articolo 44 Dl 83/2012, convertito in legge 134/2012 - il nostro legislatore ha varato la **società a responsabilità limitata a capitale ridotto** (Srlcr), portando a tre il numero delle Srl di cui il nostro ordinamento permette la costituzione: la Srl normale, la Srls semplificata e la Srlcr. Gli studiosi spenderanno senz'altro molto inchiesto per stabilire se si tratti di tre tipi societari o se stiano o possibili varianti di un solo tipo. Che però la Srlcr non sia una mera variante della Srls paiono confermarlo diversi indizi.

Niente atto standard
Anzitutto, la Srlcr non deve avere un atto costitutivo standard, come invece la Srls per la quale lo statuto standard è il dato caratteristico. Infatti, anche se nell'articolo 44, comma 2, del Dl Sviluppo è scritto che nell'atto costitutivo della Srlcr, società a capitale ridotto, vanno indicati «gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del Codice civile»; e anche se in

questo secondo comma c'è proprio la previsione dell'atto costitutivo standard, va detto che il contenuto pregnante di questo secondo comma è proprio l'elencazione di una serie di specifici «elementi» con i quali comporre l'atto costitutivo della Srlcr, società semplificata, quali denominazione, sede, oggetto, eccetera. Dunque, quando la norma istituisce la società a capitale ridotto fa riferimento agli «elementi» del comma 2 dell'articolo 2463-bis, il richiamo riguarda l'elenco e non lo statuto standard.

In secondo luogo, non pare proprio che la Srlcr debba portare nella sua denominazione l'aggettivo «semplificata»: anche qui, dopo aver notato che, nel richiamo al secondo comma dell'articolo 2463-bis del Codice civile, si richiama pure il suo numero 2) - cioè l'inserimento della dizione «semplificata» nella denominazione della Srls - occorre pure notare che l'articolo 44, comma 3, Dl Sviluppo si esprime testualmente nel senso che la nuova Srlcr debba avere

la «denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto», che dunque dovrebbe imporsi rispetto all'utilizzo della denominazione di Srl «semplificata». Inoltre, la Srlcr è amministrata da persone fisiche che possono anche non essere socie della società, mentre le Srls devono necessariamente essere amministrate da persone fisiche socie.

Le somiglianze
Quello che senz'altro accomuna la Srls e la Srlcr è il capitale sociale: entrambe devono avere un capitale tra i 1 e 9.999,99 euro, da versare solo in denaro (esclusi i conferimenti in natura o di servizi). All'atto della costituzione, in entrambi i casi, il capitale va per intero versato nelle mani degli amministratori, mentre nelle Srl ordinarie il capitale iniziale va collocato transitoriamente in banca e può essere versato anche non per intero - se la società non è a socio unico - ma in misura non inferiore al 25 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANALISI

Il patrimonio ridotto rischia di chiudere i rubinetti del credito

di Angelo Busani

La legislazione d'emergenza della prima parte del 2012 ha determinato una rivoluzione "movimentazione" nella materia delle forme societarie, tradizionalmente articolata in sei tipologie, suddivise in due categorie: società di persone (società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice) e società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata), senza peraltro dimenticare società cooperative, società consortili e consorzi.

A inizio anno - con l'articolo 3, comma 1, del Dl 1/2012, convertito in legge 27/2012 - è stata introdotta la Srls, e cioè la società a responsabilità limitata semplificata, collocata nel Codice civile all'articolo 2463-bis e disciplinata, oltre che dalla sua norma istitutiva, dalle disposizioni della Srl normale («in quanto compatibili»). Successivamente - con l'articolo 44 Dl 83/2012 (Dl Sviluppo), convertito in legge 134/2012 - è stata introdotta la Srlcr e cioè la società a responsabilità limitata con capitale ridotto, non collocata però nel Codice civile ma anch'essa disciplinata, oltre che dalla sua norma istitutiva, dalle disposizioni della Srl normale («in quanto compatibili»).

Tra le caratteristiche principali della Srls, i soci devono essere persone fisiche di età non superiore ai 35 anni compiuti; la società è senza statuto perché l'atto costitutivo va redatto secondo lo standard varato dal ministro della Giustizia; per la sua costituzione i costi sono ridotti rispetto a quelli di una Srl normale; il capitale sociale è compreso tra i 1 e 9.999,99 euro al posto dei normali 10 mila richiesti. Caratteristiche pregnanti della Srlcr sono, invece, che i soci devono essere persone fisiche di età superiore ai 35 anni compiuti e che il capitale sociale, anche in questo caso, è compreso tra i 1 e 9.999,99 euro.

Non sono perfettamente chiari i motivi che hanno spinto il legislatore a introdurre questi due nuovi tipi societari. Quanto alla Srls, il consistente abbassamento dei costi di costituzione e il minor valore del capitale sociale occorrente sono senz'altro un incentivo (o meglio, una rimozione di ostacoli) all'intrapresa di un'attività imprenditoriale. Ma a nessuno sfugge che anche l'età dei soci avanza e che quindi l'inevitabile compimento del trentacinquesimo anno da parte di uno dei soci di una Srls (o dell'unico socio) costringerà la Srls a evolvere verso forme societarie meno semplificate, quali la Srlcr o la Srl normale. A nessuno può sfuggire neppure che la scarsa capitalizzazione della società impedisce di fatto l'accesso al credito bancario.

Ancor meno comprensibili

le ragioni dell'introduzione della Srlcr. Nella relazione accompagnatoria al Dl Sviluppo si è letto che questo nuovo tipo societario è stato varato al fine di conseguire «un avanzamento di ben 6 posti nella classifica» internazionale Doing Business, nella quale il nostro Paese occupa il 77° posto. Ma, a parte questo tentativo di scalata alle classifiche internazionali (che francamente appare un problema minore rispetto a quello di conferire nuova linfa al nostro sistema economico), e quindi cercando di intuire quale sia l'effettiva portata sostanziale di questa innovazione legislativa, il plus della Srlcr rispetto alla solita Srl è senz'altro rappresentato dal fatto che si tratta di una società che, pur conferendo ai soci il beneficio della limitazione di responsabilità, può nascere praticamente priva di capitale in quanto, come detto, il capitale sociale della Srlcr deve essere posizonato tra i 1 e 9.999,99 euro.

Se questo è senza dubbio un vantaggio iniziale, si tratta in effetti di un beneficio momentaneo in quanto, immediatamente dopo, occorre fare i conti

I FRONTI APERTI
Il varo delle due tipologie societarie lascia molti dubbi sia sull'utilità effettiva sia sui limiti di età e costi

ti con il fatto che senza soldi non si va da nessuna parte; e quindi, se le risorse finanziarie non le mettono i soci, è inevitabile fare ricorso al prestito bancario. Ma, a parte il fatto che il credito è attualmente erogato con il contagocce a chiunque, nessuno può figurarsi scenari diversi da quello reale e cioè passare sotto silenzio la considerazione che il credito non può essere erogato a chi non ha adeguate consistenze patrimoniali e a chi non offre robuste garanzie. A che serve un'automobile low cost se poi non ci sono i soldi per la benzina?

Probabilmente, la Srls e la Srlcr soddisferanno in modo precipuo due tipi di bisogni: da un lato, permettere la scelta della forma della società di capitali e la relativa responsabilità limitata dei soci al posto della società di persone (ma resta comunque il tema dei maggiori costi che una società di capitali comunque comporta, quali quello di redazione annuale del bilancio e della sua pubblicazione); d'altro lato, permettere ai soci di Srls, una volta che uno di essi abbia compiuto il trentacinquesimo anno, di non «trasformarsi» in una Srl normale ma di restare nell'ambito di una società di capitali che può operare con un capitale inferiore ai 10 mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Seguici su **ilssole24orespeaknow**



***SAI COSA VUOL DIRE? CHE IN INGLESE DEVI CORRERE AI RIPARI!**

Errori di pronuncia, termini simili all'italiano ma dal significato diverso, sono tante le trappole linguistiche che la lingua inglese sembra tendere agli italiani. John Peter Sloan ha elaborato un metodo innovativo per farci imparare la sua lingua attraverso sketch ed esempi esilaranti. Un corso in 12 uscite, con libro e dvd, per iniziare a parlare l'inglese correttamente, in poco tempo.

SPEAK NOW! L'INNOVATIVO CORSO DI JOHN PETER SLOAN PER IMPARARE L'INGLESE DIVERTENDOSI.



IN EDICOLA DA GIOVEDÌ 30 AGOSTO CON IL SOLE 24 ORE. PRIMA USCITA 4,90€**

www.ilssole24ore.com/speaknow